

**Circolare n. 44/2025**

A Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Rif. nota Ministero della Giustizia prot. m_dg.DAG.08/05/2025.0089180.U. -
Richiesta di parere sulla mancanza di PEC come requisito di iscrizione all'Albo
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Questo Consiglio Nazionale ha valutato l'opportunità di porre specifica istanza di interpellato al Ministero della Giustizia sulla questione di cui all'oggetto, in considerazione delle molteplici richieste di parere pervenute da alcuni Ordini professionali.

Come è noto, il domicilio digitale è definito dall'art. 1, comma 1, lett. n-ter), del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) come un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 ha introdotto l'obbligo per i professionisti iscritti all'Albo di comunicare il proprio domicilio digitale, ossia un indirizzo elettronico di posta certificata. La mancata comunicazione di tale domicilio comporta l'applicazione della sanzione della sospensione fino all'avvenuto adempimento, sanzione che viene comminata dall'Ordine di appartenenza (cfr. circolare CNAPPC n. 94, prot. 767 del 29 luglio 2020).

Inoltre, la mancata pubblicazione dell'elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alla Pubblica Amministrazione i nominativi dei propri iscritti e il relativo domicilio digitale costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell'Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante.

Alla luce di quanto sopra esposto, questo Consiglio Nazionale ha richiesto al Ministero vigilante un parere in merito alle seguenti questioni:

“Il domicilio digitale, realizzato attraverso la PEC, la cui comunicazione agli Ordini è obbligatoria da parte degli iscritti, può essere considerato uno dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo alla stregua della residenza anagrafica?

In caso di accertata mancanza o perdita di tale requisito, l'Ordine può procedere alla cancellazione d'ufficio dell'iscritto?”

Nel merito dei due quesiti, il Ministero ha rilevato quanto segue:



**Circolare n. 44/2025**

“Alla luce delle norme di cui sopra può affermarsi che il domicilio digitale non possa costituire requisito necessario per l’iscrizione all’Albo. L’obbligo previsto dalla legge di dotarsi di un indirizzo digitale è diretto esclusivamente al professionista che sia già iscritto all’albo e non anche a chi sia in procinto di iscriversi. Se, infatti, nessuna norma prevede quale requisito per l’iscrizione all’albo l’indirizzo digitale, per altro verso l’art.16 comma 7 bis sopra citato prevede a carico del professionista iscritto che non ottemperi alla diffida esclusivamente la sospensione dall’albo e non anche la cancellazione. D’altro canto, il professionista iscritto ma sospeso sarà comunque tenuto all’assolvimento degli obblighi di versamento e di formazione previsti dall’ordine cui è iscritto. Di conseguenza, l’ordine sarà tenuto all’iscrizione del professionista non munito di pec, salvo poi procedere alla diffida e alla eventuale sospensione, con mantenimento in capo al professionista degli obblighi derivanti dall’iscrizione compatibili con la sospensione.”

Nel trasmettere, comunque, in allegato alla presente nota, il parere al Ministero della Giustizia, si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(Tiziana Campus)

Il Presidente
(Massimo Crusi)

All.c.s.:

